



COMUNE DI BERTINORO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

seduta del 27/01/2009

MT/ss _____

OGGETTO TIPOLOGIA DEI CHIOSCHI PER LA VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA E CRESCIONI - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE.
Approvato con modifica.

L'anno **Duemilanove (2009)**, addì **ventisette (27)** del mese di **Gennaio**, alle ore **19:30** alla sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presiede il **SINDACO, ZACCARELLI NEVIO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ZACCARELLI NEVIO (Sindaco)	SI		ROSSI BARBARA	SI	
FABBRI CHIARA	SI		RONCHI ALESSIO	SI	
NASOLINI PIER LUIGI	SI		BATTAGLIA DAMIANO		SI
PERUGINI ANDREA	SI		RUSTIGNOLI ANGELO	SI	
BAMBINI URSULA	SI		IMOLESI ENRICO	SI	
LAZZARI PIERANGELO	SI		BALLANI GIUSEPPE	SI	
ZECCHERINI CHIARA	SI		FABBRI DAVIDE	SI	
BALLANI RICCARDO	SI		CONTI MASSIMILIANO	SI	
GIANGRASSO MORIS	SI				
Presenti N. 16			Assenti N. 1		

Inoltre sono presenti n. **4 Assessori esterni** (Bernaroli, Conti, Marzocchi e Pasini).

Partecipa alla seduta il sottoscritto il **SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE**.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la **prima** convocazione, il **SINDACO, ZACCARELLI NEVIO**, assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata **Pubblica** nominando scrutatori i Consiglieri:

- 1) **BAMBINI URSULA**, 2) **GIANGRASSO MORIS** 3) **RUSTIGNOLI ANGELO**.

Rientrano i Consiglieri Ballani Giuseppe e Lazzari: i consiglieri presenti sono 16.

Vista la allegata proposta deliberativa,

Udito il dibattito che si riporta:

9. TIPOLOGIA DEI CHIOSCHI PER LA VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA E CRESCIONI – MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE.

- ASS. PASINI

Innanzitutto vorrei apportare una rettifica sia all'oggetto che al testo stralciando dall'oggetto la parte che dice "e al Regolamento del commercio del Comune di Bertinoro" e stralciando dalla delibera il passo contrassegnato col n.3 e sostituendolo con la dicitura: *"Di stabilire che il nuovo Regolamento vada applicato alle richieste di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia presentate dopo la data di esecutività dell'atto e delle richieste non ancora rilasciate dopo la data di esecutività dell'atto"*. Nonché di inserire la dicitura: *"Di trasmettere la presente deliberazione al settore Lavori Pubblici e Attività Economiche per apportare, con separato atto, le modifiche necessarie ad aggiornare conseguentemente il Regolamento del Commercio del Comune di Bertinoro approvato con atto c.c. n.87 del 15.01.2002"*.

Fondamentalmente la correzione è dovuta al fatto che il Regolamento del Commercio del Comune di Bertinoro non deve essere, per correttezza procedurale, modificato con questa delibera ma si deve, con questa delibera, modificare il Regolamento Comunale di Igiene e demandare poi al settore preposto di andare a modificare conseguentemente il Regolamento del Commercio del Comune di Bertinoro.

Apportate queste due modifiche all'oggetto e al testo della delibera, vorrei anche dare conto ai consiglieri che avevano chiesto giustamente chiarimenti in sede di Commissione Consiliare, su due questioni.

La prima questione è relativa alla somministrazione di bevande alcoliche. La dicitura di delibera del nuovo Regolamento prevede che si possano somministrare solamente bevande analcoliche, ovviamente ai sensi del Decreto Bersani. Questa dicitura non va a modificare quello che è il Regolamento attuale in quanto allo stato attuale già il Regolamento del Commercio vigente prescrive la stessa cosa. Non andiamo pertanto a modificare in nessun modo il Regolamento vigente o la possibilità di somministrare bevande diverse da quelle attualmente previste.

Voglio però precisare che il Decreto Bersani fissa una soglia di contenuto alcolico – mi pare attorno ai 6° - quindi le bevande che stanno al di sotto di quella soglia (in particolare succede con molte birre attualmente in commercio) possono essere legalmente vendute già attualmente e potranno continuare ad essere somministrate allo stesso modo. Non viene insomma fatta alcuna modifica all'attuale possibilità di somministrazione di questo tipo di bevande.

La seconda questione riguardava il coinvolgimento dell'Associazione Confesercenti nella verifica e negli eventuali suggerimenti di modifiche alla delibera che presentiamo stasera. Anche se ci sono stati tempi molto ravvicinati anzi brevissimi, l'Associazione Confesercenti è riuscita a produrre una nota, inviata poi a noi via fax, nella quale esprime un consenso di massima alla proposta. Fondamentalmente esprime poi una perplessità in merito all'adeguamento delle strutture attuali alla normativa tipologicamente specificata e tecnologicamente qualificata all'interno di questo Regolamento.

Ci tengo a specificare – e abbiamo inserito il testo con una dicitura molto esplicita nella delibera, proprio per fugare ogni tipo di dubbio e perplessità presentato dall'Associazione Confesercenti – rispetto al fatto che le attività attualmente in essere non sono assolutamente tenute ad uniformarsi, quindi a trasformare le loro dotazioni, saranno invece tenute a conformarsi a questi requisiti minimi del nuovo Regolamento una volta che facciamo eventualmente richiesta di una ristrutturazione con ampliamento, quindi non limitata alla semplice manutenzione ordinaria, del manufatto attualmente in uso. Questo credo possa acquisire il parere dell'Associazione Confesercenti come positivo per cui propongo la delibera al Consiglio Comunale.

Gli aspetti tecnici del Regolamento per quanto attiene alle prescrizioni tipologiche in due possibili versioni ed i requisiti sanitari minimi sono stati illustrati abbastanza in dettaglio in sede di Commissione Consiliare. Se ci sono richieste ulteriori di chiarimento anche in questa sede, vi prego di avanzare domande perché io sono disponibile a rispondere.

- SINDACO

Chi chiede di intervenire?

- CONS. RUSTIGNOLI (LISTA PRI)

L'Assessore ha parlato del parere della Confesercenti. Vorrei sapere se è stato chiesto anche il parere della Confcommercio.

- SINDACO

Sì, è stato chiesto però la Confcommercio non ha risposto.

- CONS. RUSTIGNOLI

Però il parere è stato richiesto?

- SINDACO

Sì. Noi peraltro, recepiamo il regolamento di Forlì. Le Associazioni sono contente, erano solo preoccupate del fatto che non fosse previsto un tempo breve per intervenire sulle strutture esistenti. C'è però da dire che il tempo non è né breve né lungo in quanto se uno tiene il chiosco così com'è anche per trent'anni, non serviranno interventi, a meno che non cambi qualche normativa a livello nazionale. Le Associazioni temevano quindi che qualcuno dovesse, nel giro di un anno o due, adeguare il proprio impianto. Una volta chiarito che non andiamo a toccare il Regolamento in merito a questo aspetto, noi domani comunicheremo questo alle Associazioni. Peraltro questo Regolamento è stato approvato anche nel Comune di Forlì. Tra l'altro, questa richiesta da parte delle Associazioni veniva su sollecitazione di due gestori, uno dei quali aveva bisogno di effettuare dei lavori e al quale è stato negato il parere da parte dell'A.USL. L'altro è uno nuovo che deve aprire e che ha presentato domanda, però l'AS.USI gli ha negato il parere favorevole. Noi, quindi, siamo stati anche sollecitati perché altrimenti non è che avessimo una gran fretta di cambiare il Regolamento dei chioschi in quanto l'avremmo fatto con qualche altro strumento urbanistiche che stiamo approntando.

Le Associazioni hanno quindi avuto la risposta e ciò che scriveremo credo sia anche quello che vuole Confcommercio e non solo Confesercenti.

- CONS. FABBRI D. (BERTINORO COMUNE DI ROMAGNA)

Avevamo già ricevuto una comunicazione da parte dell'arch. Mambelli in merito al chiarimento dell'Ass. Pasini riguardante la vendita di bevande alcoliche escluso il caffè. Riteniamo comunque che non sia importante andare a specificare all'interno del Regolamento di Igiene se è già specificato nel Regolamento del Commercio che questa tipologia di attività non può vendere bevande alcoliche. Non capiamo insomma per quale motivo debba essere specificato, anche perché se un domani si potesse o si volesse andare a modificare quel Regolamento saremmo poi costretti ad intervenire anche su questo. Le regole sono già dettate da quel Regolamento e qui si parla d'altro. Noi, fondamentalmente, lasceremo la dicitura "*unitamente alla somministrazione e vendita di bevande con l'utilizzo del bicchiere a perdere*", eliminando "*analcoliche, escluso il caffè, ...*".

- SINDACO

Non vorrei che dopo valesse solo per le nuove attività. Questo bisogna quindi che lo chiariamo.

- CONS. FABBRI (BERTINORO COMUNE DI ROMAGNA)

Nel vecchio Regolamento di Igiene non è riportata questa dicitura, almeno se ho capito bene.

- ASS. PASINI

Personalmente non ho alcun problema ad apportare questa modifica. Semplicemente possiamo quindi fare riferimento al Regolamento del Commercio.

- CONS. FABBRI (BERTINORO COMUNE DI ROMAGNA)

Per quanto ci riguarda, se vengono eliminate queste tre parole noi saremo favorevolissimi a votare a favore della delibera. In caso contrario, ci asterremo.

- SINDACO

Io credo che sull'uso delle bevande alcoliche ci sarà qualcuno che prima o poi un po' di cose ce le dirà per altri versi. Credo che verso l'estate arriveremo a scrivere qualcosa che riguarderà tutti. Io non ho quindi particolari problemi.

- ASS. PASINI

A questo punto io proporrei, come suggerito dal cons. Fabbri, di stralciare la dicitura che viene dopo "e vendita di bevande" fino a "escluso il caffè". Togliamo quindi "analcoliche, escluso il caffè". Faremo quindi riferimento alle bevande come previsto dal Regolamento per il Commercio.

- SINDACO

Metto ai voti il punto n. 9, con la modifica di cui sopra.

VISTO il parere reso ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:

- sotto il profilo della regolarità tecnica *favorevole* in data 19.01.2009 del Capo Settore Tecnico Urbanistica;

Visto il verbale della 2^a Commissione Consigliare del 22.01.2009;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese e unanime

DELIBERA

di approvarla con la seguente modifica:

eliminare al punto 1) del dispositivo: “analcoliche, escluso il caffè”,

e altresì per l'urgenza di procedere

con successiva e separata votazione in forma palese e unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

TIPOLOGIA DEI CHIOSCHI PER LA VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA E CRESCIONI - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE.

PREMESSO che:

- il Regolamento di Igiene del comune di Bertinoro è stato approvato con atto G.M. n. 285 del 10/07/1984, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di controllo nella seduta del 28 agosto 1984 prot. 18135;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 188 del 18/12/1986 è stato modificato l'art. 162;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 182 del 29/12/1988 sono stati modificati gli articoli 94 e 98;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 24 luglio 1989 sono stati modificati gli articoli 97, 100, 103, 105, 106, 108, 109, 116, 118;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11 marzo 1992 viene abrogato il comma 23 dell'art. 116;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 182/1988 il vigente Regolamento di igiene è stato integrato con gli articoli n. 94 "Requisiti degli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento" e n. 98 "Esercizi di vendita in forma ambulante", in cui, dopo il comma 11° sono inseriti i commi seguenti: "*E' ammessa la preparazione e la vendita presso chioschi ed installazione fisse di "Piadina romagnola e crescioni".*

I chioschi dovranno avere tutte le caratteristiche sopra indicate ed una superficie complessiva non inferiore a mq.10 e altezza minima di mt.2,70.

Nel Centro storico è possibile la concessione in deroga fino a mq. 7 di superficie complessiva con altezza media di mt.2,70.

L'esposizione di generi già preparati dovrà avvenire mediante idonea protezione nei riguardi della polvere e della contaminazione da parte degli insetti e del contatto del pubblico.

I chioschi non potranno essere costruiti a ridosso diretto di strade a grande traffico e dovranno essere accessibili senza creare intralci e ingombri alla circolazione.

E' possibile non ricorrere alla separazione fisica tra zona preparazione e zona vendita, purchè sia garantita una separazione funzionale tra la zona conservazione alimenti (frigorifero, ecc.), la zona preparazione (piano di lavoro per la preparazione dell'impasto e cottura) e la zona vendita diretta al pubblico".

- con Deliberazione di CC. n. 22 del 28/02/1989 è stato approvato il Regolamento distribuzione piadina in chioschi in cui sono previste all'allegato A, la soluzione estetica "tipo" e "centro storico" (box di mq 10 e mq. 7) e all'allegato B la soluzione estetica box mq 13,8 con wc;
- con atto CC. n. 87 del 15/01/2002 è stato approvato il vigente Regolamento del Commercio che all'art. 26 definisce le caratteristiche degli 8 posteggi per chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni ubicati nel territorio comunale;

VISTO

- che la tipologia edilizia prevista per i chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni non è conforme alle attuali esigenze di lavorazione;

- che la ditta Maraldi Elsa, assegnataria del posteggio isolato n.8 in via Consolare a Panighina, non ha ottenuto parere favorevole dall'AUSL per il progetto di chiosco seguendo la tipologia edilizia approvata con atto CC n. 22/1989, in quanto le vigenti norme di igiene prevedono zone di lavoro di dimensioni più ampie e l'accesso al WC dall'esterno;

VISTO inoltre

- la richiesta di parere formulata da Serra Carmen in qualità di legale rappresentante della società Piadinamica snc con sede in Bertinoro, v.le Carducci n.9/D, per modifica di tipologia del chiosco esistente con installazione di un servizio igienico, in cui si evidenzia la particolarità del chiosco e del suo ampliamento proposto data la localizzazione che ne preclude forme diverse;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni riportate in premessa, sostituire l'art.98 del vigente Regolamento di igiene del comune di Bertinoro approvato con atto G.M. del 10/07/1984 e successivamente modificato del Del. CC. 182/88 come di seguito riportato:

“Chioschi per la somministrazione e vendita di piadina romagnola e crescioni.

- 1.** *È ammessa la preparazione, somministrazione e vendita presso chioschi ad installazione fissa di piadina romagnola, anche farcita, e crescioni, unitamente alla somministrazione e vendita di bevande analcoliche, escluso il caffè, con l'utilizzo di bicchieri a perdere.*
- 2.** *Le installazioni dei suddetti chioschi su suolo pubblico possono avvenire esclusivamente sulle aree o posteggi individuati dal Comune. I chioschi devono possedere le seguenti caratteristiche:*
 - a)** *superficie minima complessiva non inferiore a 15 mq., comprensiva del servizio igienico. La superficie interna utile di lavoro non deve essere inferiore a mq. 13;*
 - b)** *altezza minima di mt. 3;*
 - c)** *presenza di servizio igienico con relativo disimpegno, con accesso esterno; nell'antibagno deve essere installato apposito lavandino, munito di rubinetteria a pedale, di distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere; ed un cestino per i rifiuti;*
 - d)** *allacciamento alla rete idrica;*
 - e)** *allacciamento alla rete fognaria;*
 - f)** *allacciamento alla rete gas metano ove possibile; in alternativa posizionamento di bombola a gas all'esterno del chiosco, nel rispetto dei requisiti di sicurezza prevista dalla normativa in materia;*
 - g)** *pareti e pavimenti interni di materiale resistente liscio, lavabile ed impermeabile; le pareti devono avere sgoli fra parete e parete e fra parete e pavimento onde consentire adeguate operazioni di pulizia;*
 - h)** *essere dotati dei seguenti impianti e attrezzature:*
 - 1)** *attrezzature e piani di lavoro in materiale idoneo preferibilmente acciaio inox;*
 - 2)** *un lavandino a due scomparti con comando non manuale e armadietto pensile scolapiatti;*
 - 3)** *un frigorifero per la conservazione delle materie prime con termometro visibile per il controllo della temperatura;*
 - 4)** *un frigorifero per la conservazione delle bevande*
 - 5)** *una cappa di aspirazione sui punti cottura*
 - 6)** *idonei contenitori per i rifiuti con coperchio e apertura a pedale.*
- 3.** *Oltre a quanto prescritto al comma 2, dal momento che non è richiesta una separazione fisica fra la zona di preparazione e la zona di vendita, deve comunque essere garantita una separazione funzionale delle varie fasi operative e cioè:*
 - a)** *zona conservazione alimenti;*
 - b)** *zona preparazione;*
 - c)** *zona cottura;*
 - d)** *zona vendita attrezzata con apposite vetrinette protettive di adeguata altezza”*

RITENUTO inoltre necessario provvedere ad una modifica della tipologia dei chioschi per la vendita di piadina romagnola e crescioni come proposto negli allegati A e B;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole dell'AUSL, emesso il 29/12/2008 prot. Ausl 0/72880/17.5.1 e pervenuto al Protocollo comunale in data 9 gennaio 2009 n. 258, alla richiesta di modifica normativa e tipologica al Regolamento chioschi piadina, trasmessa dal Settore Urbanistica in data 5 dicembre 2008;
- del parere favorevole della Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio nella seduta del 15 gennaio 2009, accogliendo altresì il suggerimento di alternare i colori "Bianco Perla" (RAL 1013) e "Verde Foglia" (RAL 6002), disponendo le fasce cromatiche in verticale;

VISTO

- la Legge Regionale 31/2002 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento edilizio del Comune di Bertinoro;

PROPONE

1. Di sostituire l'art.98 del vigente Regolamento di igiene del comune di Bertinoro approvato con atto G.M. del 10/07/1984 e successivamente modificato del Del. CC. 182/88 come di seguito riportato:

"Chioschi per la somministrazione e vendita di piadina romagnola e crescioni.

1. *È ammessa la preparazione, somministrazione e vendita presso chioschi ad installazione fissa di piadina romagnola, anche farcita, e crescioni, unitamente alla somministrazione e vendita di bevande analcoliche, escluso il caffè, con l'utilizzo di bicchieri a perdere.*
2. *Le installazioni dei suddetti chioschi su suolo pubblico possono avvenire esclusivamente sulle aree o posteggi individuati dal Comune. I chioschi devono possedere le seguenti caratteristiche:*
 - i)** *superficie minima complessiva non inferiore a 15 mq., comprensiva del servizio igienico. La superficie interna utile di lavoro non deve essere inferiore a mq. 13;*
 - j)** *altezza minima di mt. 3;*
 - k)** *presenza di servizio igienico con relativo disimpegno, con accesso esterno; nell'antibagno deve essere installato apposito lavandino, munito di rubinetteria a pedale, di distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere; ed un cestino per i rifiuti;*
 - l)** *allacciamento alla rete idrica;*
 - m)** *allacciamento alla rete fognaria;*
 - n)** *allacciamento alla rete gas metano ove possibile; in alternativa posizionamento di bombola a gas all'esterno del chiosco, nel rispetto dei requisiti di sicurezza prevista dalla normativa in materia;*
 - o)** *pareti e pavimenti interni di materiale resistente liscio, lavabile ed impermeabile; le pareti devono avere sgoli fra parete e parete e fra parete e pavimento onde consentire adeguate operazioni di pulizia;*
 - p)** *essere dotati dei seguenti impianti e attrezzature:*
 - 7) *attrezzature e piani di lavoro in materiale idoneo preferibilmente acciaio inox;*
 - 8) *un lavandino a due scomparti con comando non manuale e armadietto pensile scolapiatti;*
 - 9) *un frigorifero per la conservazione delle materie prime con termometro visibile per il*

controllo della temperatura;

10) *un frigorifero per la conservazione delle bevande*

11) *una cappa di aspirazione sui punti cottura*

12) *idonei contenitori per i rifiuti con coperchio e apertura a pedale.*

3. *Oltre a quanto prescritto al comma 2, dal momento che non è richiesta una separazione fisica fra la zona di preparazione e la zona di vendita, deve comunque essere garantita una separazione funzionale delle varie fasi operative e cioè:*

e) *zona conservazione alimenti;*

f) *zona preparazione;*

g) *zona cottura;*

h) *zona vendita attrezzata con apposite vetrinette protettive di adeguata altezza”*

2) Di sostituire la tipologia costruttiva dei chioschi allegata al vigente Regolamento di Igiene del Comune di Bertinoro con atto Del. CC. N. 22 del 28/02/1989 con la tipologia proposta nell'allegato A elaborato 1 (parte integrante e sostanziale del presente dispositivo) per tutti i posteggi assegnati dal vigente Regolamento del Commercio approvato con atto CC. n. 87 del 15/01/2002 art. 26 comma 1, ad eccezione del posteggio n. 2 in Viale Carducci per il quale, per problemi derivanti dalla particolare localizzazione, viene proposta la tipologia riportata nell'allegato B elaborato 2, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

3) Di trasmettere la presente Deliberazione al Settore LLPP e AE;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CAPO SETTORE TECNICO URBANISTICA

Arch. Tecla Mambelli

